

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1998

—————

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455,
recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni
radiomobili

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - A decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base dell'articolo 2 della direttiva 96/2/CE recepita in Italia con il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, gli Stati europei non possono negare il rilascio di licenze per l'esercizio del servizio di telefonia radiomobile in tecnica DCS 1800 MHz. Il predetto articolo 2, paragrafo 4, della direttiva medesima prevede inoltre che «gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati».

Con il richiamato decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), tenendo conto sia di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995, sia degli accordi raggiunti con la Commissione europea, al fine di eliminare le distorsioni sul mercato del servizio radiomobile GSM derivanti dalle condizioni di ingresso previste per il secondo gestore GSM (lettera *d*) delle misure concordate), si stabilì che il servizio di comunicazione numerico DCS 1800 sarebbe stato espletato sia dalle imprese scelte mediante gara, sia dalle imprese che esercitano il servizio radiomobile di comunicazione GSM fin dal 1° gennaio 1998.

In sede di conversione del decreto-legge, detta previsione fu modificata, stabilendo che il servizio di comunicazione numerico DCS 1800 sarebbe stato espletato da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia dalle imprese che esercitano il servizio pubblico di comunicazione GSM «a partire dalla conclusione formale della gara che dovrà

comunque avvenire entro il 1° gennaio 1998».

In vista dello scadere del termine, da considerare senz'altro ordinario, del 1° gennaio 1998, attualmente previsto per la conclusione formale della gara per la scelta del terzo gestore del servizio radiomobile e per il connesso espletamento del servizio DCS 1800 da parte degli attuali concessionari del servizio GSM, occorre disciplinare la materia mantenendo ferme, secondo il principio *pacta sunt servanda*, le intese raggiunte con la Commissione europea ed evitando nel contempo di creare distorsioni sul nascente mercato radiomobile in tecnica DCS 1800. In proposito, il considerando n. 8 della citata direttiva recita: «Gli Stati membri devono avere la possibilità di astenersi dall'assegnare una licenza ad operatori esistenti, ad esempio a gestori di sistemi GSM già presenti sul loro territorio, qualora possa essere dimostrato che ciò eliminerebbe una effettiva concorrenza, in particolare estendendo una posizione dominante. Qualora uno Stato membro assegni o abbia già assegnato licenza DCS 1800, la concessione di licenze nuove o supplementari a gestori GSM o DCS 1800 esistenti può avvenire solo a condizioni che garantiscano un'effettiva concorrenza».

In relazione al contesto sopra descritto, si ritiene necessario stabilire che gli attuali gestori del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM sono autorizzati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ad espletare il servizio di comunicazione numerico DCS 1800 previa la assegnazione di una limitata porzione delle bande di frequenze disponibili per lo svolgimento di detto servizio (gamma 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz), in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*),

del decreto-legge n. 115 del 1997. In questa fase, si ritiene opportuno attribuire a ciascuno di detti gestori, in pari quota, solo il 10 per cento di dette bande di frequenze (pari al 3 MHz). Detta assegnazione è effettuata in via interinale fino alla fissazione delle misure volte a garantire le condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori. Tali misure saranno stabilite secondo il

disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1997. Nel frattempo viene avviato il servizio sperimentale, che è limitato a non più di due città e per un numero limitato di utenti. Nel prosieguo, il servizio commerciale verrà espletato in base alle condizioni ed alle modalità che saranno fissate nelle misure intese a garantire la concorrenza, prima menzionate.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997.

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interinali in materia di esercizio sperimentale del servizio DCS 1800, in attesa della conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la commissione dell'Unione europea. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

